

(N. 650-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DELL' 11 OTTOBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1949

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2^o, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi vinicola che si è manifestata già da alcuni mesi, e che tanta apprensione ha prodotto tra gli agricoltori, si è andata aggravando con l'arrivo del nuovo raccolto, specie per le notevoli giacenze di vini a bassa gradazione.

Conseguenza di ciò è stata una situazione di incertezza e di stasi del mercato, con diminuzioni anormali dei prezzi all'ingrosso, mentre i prezzi al minuto tendevano al rialzo, e quindi gravi preoccupazioni dei produttori che invocavano immediati provvedimenti dal Governo.

Ed a ragione, poichè il problema ha grande importanza, sia per la vastità del settore economico direttamente colpito, sia per la interdipendenza con altri settori specie nel campo del lavoro e della disoccupazione agricola. Quindi ben ha fatto il Governo a presentare il presente disegno di legge, che tende non certo a risolvere la crisi, ma a portare un notevole contributo per attenuarla, cercando di convogliare alle distillerie notevoli quantitativi di vini a bassa gradazione e scadenti.

Gli articoli 1 e 2 infatti favoriscono la distillazione dei vini facendo conseguire lo sgravio

per l'invecchiamento dell'alcool prodotto in un periodo di tempo minore.

Gli articoli 3 e 4 aumentano notevolmente (quasi quattro volte) il diritto erariale sull'alcool ottenuto per distillazione dei datteri e dell'uva passa, prodotti d'importazione, mentre l'articolo 5 pone una forte remora alla concentrazione o alcoolizzazione dei vini scadenti, spingendoli così alla distillazione.

Tutte queste disposizioni porteranno una perdita per l'Erario, perdita difficile a calcolare, ma indubbiamente lieve e in ogni caso pienamente giustificata dai benefici che ne deriveranno ad una così importante produzione agricola.

D'altronde il Governo cerca con gli articoli successivi del presente disegno di legge di compensare almeno in parte questa perdita.

A questo punto la Commissione non può fare a meno di notare come continui ancora il sistema di ibride mescolanze di materie nello stesso decreto. Infatti sarebbe stato più opportuno che i provvedimenti di cui agli

articoli 6, 7, ed 8 avessero costituito un apposito disegno di legge.

Questi articoli riguardano ritocchi ai diritti di licenza dovuti per la fabbricazione e la vendita di generi sottoposti ad imposte di fabbricazione o di consumo.

Il provvedimento è giustificato dal fatto che tali diritti sono rimasti quasi inalterati e non corrispondono più all'attuale valore della moneta, al punto che il gettito totale è solamente di circa 30 milioni. Con gli aumenti previsti nel presente decreto si può prevedere un maggior gettito di circa 120 milioni.

L'adozione del provvedimento per decreto-legge è pienamente giustificato perchè le variazioni del regime fiscale dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione non possono essere rese note in anticipo per evitare dannose speculazioni.

Onorevoli Senatori, premesso quanto sopra, la vostra Commissione vi invita ad approvare la conversione in legge del decreto.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione.